

**Contratto per la fornitura
di farmaci**

So.Re.Sa. S.p.A.

~

NOVARTIS FARMA S.P.A.

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

L'anno **duemiladieci**, il giorno **19** del mese di **Luglio** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

So.Re.Sa. S.p.A., con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 – Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Direttore Generale, Prof. Francesco Tancredi, nato a Salerno il 03.10.1936 in base ai poteri conferitegli dal Consiglio d'amministrazione il 12.02.2010;

e dall'altra

NOVARTIS FARMA S.P.A., in seguito denominata "impresa", con sede legale in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni n.1, Partita IVA/C.F. 02385200122, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Varese al numero 41707/1997, rappresentata ai fini del presente atto dal Procuratore Speciale, dott. Stelio De Luca nato a Roma il 14.12.1956, giusta procura per Notar Cellina Marcello rep. 41872.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 44 del 18.06.2010 si procedeva all'aggiudicazione definitiva della gara mediante procedura aperta per la fornitura di farmaci, relativamente al lotto **17** alla ditta **Novartis Farma S.P.A.**;
- che il Certificato della C.C.I.A.A della società riporta il nulla osta ai fini dell' art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura in somministrazione del farmaco sotto indicato

Lotto	Descrizione fabbisogno	Fabbisogno presunto biennale	Aic	Prezzo unitario (iva escl.)	Importo complessivo biennale
17	Interferone beta 1b 0,25 mg flacone liofilizzato + sir Solvente	10.886	038545024	€ 41,0000	€ 446.326,00

Articolo 2)

Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il Capitolato Speciale, comprensivo di elenco prodotti descrittivo, che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;

Articolo 3)

Durata ed ammontare della fornitura

La durata della fornitura è di 24 mesi.

L'importo contrattuale ammonta a **Euro 446.326,00** oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

<i>Lotto</i>	<i>Aic</i>	<i>Descrizione fabbisogno</i>	<i>Prezzo unitario (iva escl.)</i>	<i>Fabbisogno 24 mesi</i>	<i>Importo fornitura biennale</i>	<i>Cauzione calcolata sulla durata della gara</i>
17	038545024	Interferone beta 1b 0,25 mg flacone liofilizzato + sir Solvente	€ 41,0000	10.886	€ 446.326,00	€ 44.632,60

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006.

Come previsto dall'art.3 del Capitolato speciale, i quantitativi ordinati potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati.

Articolo 4)

Pagamenti

Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme e, comunque, entro 90 gg. decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa. Spa. La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. Spa e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (numero ordine, data, azienda richiedente, punto ordinante, magazzino e luogo di consegna).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.re.Sa. spa.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario:

Codice IBAN: IT76 B054 2850 5200 0000 0037 866

IT69 A010 3050 5200 0000 0859 600

IT10 B030 6950 5201 0000 0003 173

IT57 U032 2650 5200 0000 5459 804

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

Articolo 5)

Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore Generale di Soresa e del Legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa.

Articolo 6)

Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.8 del capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare dell'ordine. La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, il direttore dell'esecuzione può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di appalto.

L'Impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda. E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

Articolo 7)
Certificato di buona esecuzione

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dalla richiesta in corso di esecuzione contrattuale, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura. Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo 8)
Risoluzione dell'appalto

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il responsabile del contratto ne propone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Articolo 9)
Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di **Euro 44.632,60** (EURO quarantaquattromilaseicentotrentadue/60 centesimi):

So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

Articolo 10)

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 11)

Responsabili del contratto

So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l' Avv. Gianmarco Massa con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa s'impegna ad indicare, all'atto della consegna del contratto, un responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

FAX: 0296543193

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 12)

Deroga all'eccezione di inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia

espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Articolo 13)

Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio

2008, l'Impresa:

a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

assume, altresì, l'obbligo di:

a) accendere, dopo la stipula del contratto e presso un intermediario bancario, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli". L'Impresa dovrà servirsi unicamente di tale conto c.d. dedicato per effettuare, mediante bonifico bancario, tutti gli incassi ed i pagamenti superiori ad Euro 3.000,00, relativi al contratto. Nell'ipotesi di inosservanza, senza giustificato motivo, del predetto obbligo Soresa applicherà una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

b) incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'oggetto del contratto, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito;

c) di avvalersi per la movimentazione finanziaria (in entrata e in uscita) connessa all'accensione del conto c.d. dedicato degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991; nel caso in cui l'Impresa si avvalga di soggetti intermediari diversi rispetto agli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991 si produrrà la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e la Soresa applicherà una penale a titolo di liquidazione danni – salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto;

Articolo 14)

Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole espressamente contemplate dal Protocollo menzionato:

1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine

sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

7) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991.

8) L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi al presente contratto, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la Soresa applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 15)
Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.

Foro esclusivo è quello di Napoli.

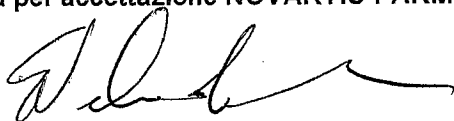
Articolo 16)
Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

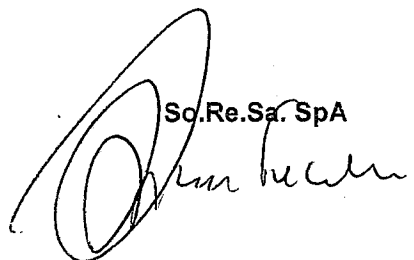
Articolo 17)
Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Firma per accettazione NOVARTIS FARMA S.P.A.



So.Re.Sa. SpA



Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione NOVARTIS FARMA S.P.A.



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALBUMINA UMANA E FARMACI VARI - SORESA - Regione Campania
 Scheda OFFERTA - Allegato "B3" al capitolato speciale

Ditta offerente (mandataria nel caso di ATI) : NOVARTIS FARMA SPA
 E-mail per invio comunicazioni riguardanti la gara : customerservice.osp@novartis.com
 Firmatario : Gianbattista Oslo (Procuratore speciale)

Lotto	Rif.	CIG	ATC	Descrizione lotto	Forma farmaceutica	Dosaggio	Unità di misura per la formulazione del prezzo	Fabbisogno Annuo	Prezzi Base d'Asta	AIC (INDICARNE SOLO UNO) solo le 9 cifre	Prezzo offerto	Ragione Sociale ditta produttrice se l'offerente è in ATI	Nom. comm. compresi di forn. dosag.
1		044055557B	A02BC01	Omeprazolo	fiale EV	40 mg	fl	297.285	0,70000				
2		0440557721	A04AA02	Granisetron	cp	2 mg	cp	4.360	4,50000				
3		0440563C13	A04AA02	Granisetron	fl	3 mg	fl	22.830	4,00000				
4		044056910A	A10AB01	Insulina umana DNA ricombinante ad azione rapida	fl sc iv	100 U.I./ml	ml	180.520	0,85000				
5		044057345E	B05AA01	Albumina umana 20 % 50 ml	fl	20% - 50ml	flacone	298.720	23,13000				
6		04405766CF	B05BA01	Soluzione L-aminoacidi selettivi 8% fl. 500ml	flacone EV	8% 500 ml	flacone	32.982	1,93515				
7	a	044059025E	CO1EB07	Fruttosio 1-6 difosfato 5g/50 ml	fl iv	5g/50 ml	flacone	13.255	3,80000				
	b		CO1EB07	Fruttosio 1-6 difosfato 10g/100 ml	fl iv	10g/100 ml	flacone	5.441	4,99000				
8		04405945AA	H01BA04	Terlipressina acetato	polvere	1mg	fiala	8.295	27,24300				
9		04405999C9	J01CR05	Piperacillina + tazobactam	fl	2g/0,25g	flaconcino	211.912	5,37585				
10		04406102DF	J01CR05	Piperacillina + tazobactam	fl	4g/0,5g	flaconcino	113.839	10,72870				
11		0440625F3C	J05AB04	ribavirina 200mg cps	cps	200mg	cps	1.676.128	2,05000				
12		04406281BA	L01BC05	Gemcitabina	tutte le formulazioni disponibili		grammo	35.818	68,59000				
13		04406346AC	L01CA04	Vinorelbina 10mg/ml 1ml	fl	10mg/ml 1ml	flaconcino	4.193	16,36000				
14		04406554D	L01CA04	Vinorelbina 50mg/5ml 5ml	fl	50mg/5ml 5ml	flaconcino	7.294	76,23000				
15		0440874CB8	L03AA02	Filgrastim biosimilare 30 MU soluzione iniettabile	fiala/fl-sir	30 MU	fiala-fl/sir	18.362	60,47000				
16		04408801AF	L03AB08	Interferone beta 1 b 0,25 MG flacone liofilizzato+sir solvente+adattatore con ago	fiale	0,25 MG	fiala	21.774	41,00001				
17		0440921384	L03AB08	Interferone beta 1 b 0,25 MG flacone liofilizzato+sir solvente	fiale	0,25 MG	fiala	5.443	41,00001	038545024	41,00000		EXTAVIA mcg/ml p solv. Per soluzione iniettabile
18		0440927876	M03AC09	Rocuronio bromuro	fl ev	50 mg 5 ml	flaconcino	15.812	4,23959				
19		04409318C2	M03AC09	Rocuronio bromuro	fl ev	100 mg 10 ml	flaconcino	11.060	8,72500				
20	a	0440956067	N01BB09	Ropivacaina	fiale	2 mg/ml	fiala	9.040	9,11000				
	b		N01BB09	Ropivacaina	sacca	2 mg/ml 100 ml	sacca	950	24,74910				
	c		N01BB09	Ropivacaina	sacca	2 mg/ml 200 ml	sacca	500	48,01255				
	d		N01BB09	Ropivacaina	fiale	7,5 mg/ml	fiala	31.400	10,55000				
	e		N01BB09	Ropivacaina	fiale	10 mg/ml	fiala	48.550	11,04000				
21	a	044096362C	N03AX11	Topiramato 50 mg cpr rivestite	cpr rivestite	50 mg	cpr riv	16.624	0,41000				
	b		N03AX11	Topiramato 100 mg cpr rivestite	cpr rivestite	100 mg	cpr riv	12.420	0,75793				
	c		N03AX11	Topiramato 200 mg cpr rivestite	cpr rivestite	200 mg	cpr riv	17.260	1,45883				
	d		N03AX11	Topiramato 25 mg cps/cpr riv	cps/cpr riv	25 mg	cps/cpr riv	2.270	0,22317				

Colonne NON MODIFICABILI derivanti dal fabbisogno (capitolato)
 Celle/colonne di compilazione da parte della Ditta offerente

Novartis Farma S.p.A. è disponibile a fornire gratuitamente in aggiunta ad ogni confezione ordinata di Extavia 250 mcg/ml, n.1 "Application Kit".



4FR. 2010